



RLS NEWS



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO a cura di Guido Bianchini Impaginazione e invio: Roberto Calzolari

Anno V Giugno 2016 n. 52

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
QUESITI
EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



[PER SCARICARE](#)

ROSETO: MORTI SUL LAVORO, PIÙ ATTENZIONE E FORMAZIONE PER EVITARE TRAGEDIE - IL CORDOGLIO DELLA UIL AI FAMILIARI DELLE VITTIME

“Siamo di fronte a situazioni drammatiche che richiedono la massima attenzione.” Così la Segretaria Confederale UIL Silvana Roseto ha commentato le tragedie avvenute a Milano, Reggio Emilia e Arezzo dove si sono verificati incidenti mortali sul lavoro.

“In ogni luogo di lavoro, ogni lavoratore deve ricevere un’adeguata formazione sui rischi generali e specifici della propria azienda: la conoscenza dei rischi diviene un elemento fondamentale per poter ridurre in maniera significativa gli incidenti sul lavoro. Si deve fare di più in questa direzione.

La UIL - conclude la Segretaria Confederale - esprime il proprio cordoglio ai familiari delle vittime sul lavoro.”

ROSETO: «SENTENZA DEFINITIVA DELLA CASSAZIONE. GIUSTIZIA È FATTA»

Apprendiamo in questi minuti che la Cassazione ha reso definitiva la sentenza in merito alla tragedia della Thyssen: giustizia è fatta. È finito un incubo per le famiglie delle vittime, già prostrate da un immenso dolore, alle quali va, ancora una volta, la nostra solidarietà e vicinanza. Che questa vicenda sia di monito per il futuro: lavoro, sicurezza e ambiente siano sempre tre valori inscindibili tra loro.

ATTI CONVEGNO CGIL-CISL-UIL «SUBITO IL PIANO NAZIONALE AMIANTO» - IL 29 APRILE SI È TENUTO UN CONVEGNO SUL TEMA AMIANTO

Il giorno 29 aprile u.s. si è svolto Roma presso la Sala della Regina a Montecitorio il Convegno sul tema Amianto organizzato da CGIL CISL UIL. E’ stato un evento molto partecipato al quale hanno aderito i livelli Istituzionali direttamente coinvolti. Come UIL esprimiamo soddisfazione per le posizioni favorevoli alle nostre proposte manifestate dai tre Presidenti delle Commissioni Ambiente, Lavoro e Salute.

Di significativa importanza per noi, inoltre, è l’impegno assunto dal Sottosegretario Claudio De Vincenti relativo alla attivazione della Cabina di Regia, presupposto fondamentale per l’adozione del Piano Nazionale Amianto. Essere riusciti a far entrare a pieno titolo nell’agenda del Governo la responsabilità della “questione amianto”, è stato un risultato di notevole rilevanza, sebbene, per raggiungere gli obiettivi prefissati sarà necessario verificare che siano garantiti alle organizzazioni sindacali e alle associazioni delle vittime dell’amianto gli spazi e le occasioni di confronto e di verifica dell’azione del Governo, volte a favorire il pieno successo delle azioni positive che si metteranno in campo. Crediamo che con questa iniziativa si siano conseguiti i risultati auspicati, e che questa giornata abbia segnato una svolta decisiva alla lotta per eliminare l’amianto dal nostro Paese.

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=6618

PROGETTO IMPACT-RLS – QUESTIONARIO PER TUTTI I RLS

In questi giorni è entrato nella sua fase più importante il Progetto “Indagine sui modelli partecipativi aziendali e territoriali per la salute e la sicurezza del posto di lavoro: il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e le interazioni con gli attori della prevenzione IMPACT - RLS”.

Questo Progetto di ricerca finanziato dall’INAIL, dal titolo IMPACT – RLS, è condotto dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano in collaborazione con la Fondazione Di Vittorio e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia e con la partecipazione di CGIL, CISL, UIL e del Dipartimento DiMEILA di INAIL.

L’obiettivo della ricerca è quello di effettuare un’indagine nazionale tramite questionario rivolta a un campione rappresentativo di RLS al fine di analizzare il loro ruolo nella gestione e prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza.

L'indagine si propone di analizzare la percezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) rispetto alle condizioni di lavoro e ai sistemi di valutazione e gestione dei rischi aziendali, considerando anche i rapporti che intercorrono con tutti gli attori della prevenzione. L'obiettivo è quello di individuare i limiti e le opportunità per la valorizzazione del ruolo degli RLS, al fine di favorire il miglioramento della qualità del lavoro e l'efficacia dei sistemi di prevenzione.

Nei prossimi giorni invieremo tramite e-mail il Link dove compilare on-line il Questionario. Vi invitiamo quindi a rispondere al Questionario on-line, per contribuire ad aumentare la conoscenza su questi temi, per migliorare le politiche di prevenzione e lo svolgimento del vostro "lavoro" di RLS.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito, potete contattarci alla seguente e-mail: m.lupi@uil.it.

Grazie in anticipo per la collaborazione.

1°MAGGIO IL PRESIDENTE MATTARELLA RENDE OMAGGIO ALLE VITTIME DEL LAVORO

Il 1° maggio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto la tradizionale corona di fiori ai piedi del monumento alla memoria dei caduti del lavoro posto all'entrata della Direzione centrale dell'INAIL a Roma. Il Capo dello Stato è stato ricevuto in rappresentanza dell'Istituto, dal Presidente, Massimo De Felice, e dal Direttore generale, Giuseppe Lucibello. Dopo un momento di raccoglimento davanti al monumento, Mattarella è tornato al Quirinale per la cerimonia di consegna delle Stelle al merito ai "Maestri del lavoro".

In occasione della giornata in cui tutto il mondo festeggia il lavoro, l'INAIL ribadisce il proprio impegno per l'efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per la diffusione e promozione della cultura della prevenzione. Solo in termini di risorse economiche dedicate ai finanziamenti per il miglioramento degli ambienti di lavoro, l'INAIL ha investito più di un miliardo e 300 milioni negli ultimi cinque anni. Il sistema di finanziamenti prosegue nel 2016, anche con iniziative speciali per settori a maggior rischio, a cominciare dalla bonifica dell'amianto, inserito nel bando ISI di dicembre 2015, cui sono stati destinati 83 milioni di euro. All'innovazione tecnologica in agricoltura sarà dedicato, invece, entro l'anno un bando di finanziamento per 45 milioni di euro (35 milioni nel 2017). Nel 2015 sono state 632.665 le denunce di infortunio sul lavoro pervenute all'INAIL, con una flessione del 3,9% rispetto alle 658.514 dell'anno precedente. Il dato (tabelle Open Data INAIL, aggiornamento con cadenze mensili) è in linea col costante andamento positivo registrato nel Paese negli ultimi anni che, nel solo quinquennio 2010-2014, ha visto una contrazione complessiva delle denunce pari al 23,9%. Si tratta di dati certamente positivi ma che non devono comunque "fare abbassare la guardia": finché ci sarà un solo morto per il lavoro sarà una sconfitta per tutte le istituzioni.

In controtendenza risultano, invece, le denunce di infortunio con esito mortale del 2015: gli Open Data INAIL evidenziano, infatti, un aumento di oltre il 16% dei casi rispetto al 2014 (1.172 a fronte dei precedenti 1.009). Il dato, certamente preoccupante, interrompe un andamento comunque positivo, che, sempre nel periodo di riferimento 2010-2014, ha registrato una flessione del 24,21%. L'INAIL precisa che i dati del 2015 si riferiscono a denunce oggetto di procedimenti istruttori ancora in corso e, dunque, da considerare di carattere provvisorio. Soltanto, infatti, in esito a tale attività istruttoria sarà possibile accertare quali e quanti di questi casi debbano essere ricondotti a cause di lavoro.

Per il 2016 le ultime rilevazioni disponibili in Open Data INAIL registrano che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo, le denunce di infortunio – compresi i casi mortali – sono state 152.573, con una riduzione dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 176, con un calo del 14,6% rispetto all'analogo periodo del 2015. Anche per le rilevazioni del primo trimestre 2016 l'INAIL sottolinea che si tratta di dati provvisori. Si ricorda che l'interpretazione nei confronti dei dati di periodo richiede cautele.

Fonte: INAIL

CGIL CISL UIL: AMIANTO ENTRA NELL' AGENDA DEL GOVERNO RISULTATO IMPORTANTE, AUSPICIO È CHE SIA VERA SVOLTA

Il prossimo 5 maggio è stata convocata la Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali, come annunciato dal sottosegretario Claudio De Vincenti nel corso della Conferenza sull'amianto organizzata questa mattina da Cgil Cisl Uil, presso la Camera in occasione della giornata dedicata alle vittime dell'amianto, dal titolo "Subito il Piano Nazionale Amianto!". Nell'occasione, verrà ratificato un documento relativo al Piano nazionale Amianto che definirà un accordo interistituzionale in cui si stabilirà, presso la Presidenza del Consiglio, una Cabina di Regia - con la presenza dei Ministeri interessati, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. In questo modo la questione amianto entra a pieno titolo nell'agenda dei lavori del Governo.

La cabina di regia presiederà all'attuazione e al coordinamento di tutte le attività collegate alla questione amianto, che riguardano le amministrazioni della Sanità, del Lavoro e dell'Ambiente e i diversi livelli istituzionali dai ministeri, alle Regioni e ai Comuni.

Il sottosegretario De Vincenti, raccogliendo anche il parere espresso dalla Commissione Affari sociali, ha dichiarato, inoltre, che il Piano nazionale Amianto farà parte anche del DEF, Documento di Economia e Finanza, e sarà oggetto di attenzione anche della prossima legge di stabilità, come già avvenuto nelle precedenti leggi di stabilità per il 2015 e il 2016.

Si tratta di un primo importante risultato raggiunto, oggi, da Cgil, Cisl e Uil, al termine dell'iniziativa alla quale hanno preso parte i Segretari Confederali Fabrizio Solari, Giuseppe Farina e Silvana Roseto, oltre che 100 quadri sindacali, i Presidenti Commissioni Affari sociali e Salute, Lavoro e Ambiente della Camera, on. Mario Marazziti, on. Cesare Damiano e on. Ermete Realacci, il rappresentante del Coordinamento delle Regioni, Antonio Saitta, e il rappresentante dell'Anci nazionale, Maurizio Mangialardi.

Cgil, Cisl, Uil, nel corso dei lavori, hanno accolto positivamente alcune proposte dei tre Presidenti delle Commissioni Ambiente, Lavoro e Salute. Per le Confederazioni sindacali, così come annunciato dall'onorevole Ermete Realacci, bisognerebbe ampliare la logica dei bonus per i privati che decidono di effettuare operazioni di bonifica: questo, infatti, potrebbe avere un effetto anticiclico per il settore delle costruzioni. Inoltre, Cgil, Cisl e Uil hanno sostenuto quanto proposto dall'onorevole Mario Marazziti, sulla necessità di costruire un coordinamento di sorveglianza sanitaria degli esposti ed ex esposti. Condivisibili, infine, le dichiarazioni dell'onorevole Cesare Damiano sull'uscita anticipata dal lavoro per gli esposti all'amianto.

Durante il convegno, si è ribadita al Governo la necessità di superare gli indugi e i ritardi nell'adozione del Piano Nazionale Amianto, già predisposto dal marzo del 2013, e di un'assunzione diretta della direzione del piano.

A tal proposito, Cgil Cisl Uil hanno fortemente apprezzato l'attuazione della Cabina di regia, presupposto fondamentale per l'adozione del Piano nazionale, fermo restando la verifica dei contenuti sostanziali di finanziamento e di incisività delle azioni del Piano.

Soddisfatti, quindi i sindacati, che hanno rivendicato il merito di essere riusciti a far entrare a pieno titolo la responsabilità della "questione amianto" nell'agenda del Governo.

Cgil, Cisl e Uil hanno, inoltre, ribadito la necessità che, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni delle vittime dell'amianto, siano garantiti gli spazi e le occasioni di confronto e di verifica dell'azione del Governo, per favorire il pieno successo delle azioni positive che si metteranno in campo.

L'auspicio dei tre segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil - Solari, Farina e Roseto - è che questa sia stata una giornata importante che segnerà una svolta decisiva nella lotta di liberazione dall'amianto del nostro Paese. Roma, 29 aprile 2016

POVERTA' E LAVORO DIGNITOSO CONFERENZA ILO

E' iniziata il 30 maggio, a Ginevra, la 105ma sessione della *Conferenza internazionale del lavoro* (Ilc). Presenti oltre 6.000 rappresentanti di Governi, imprenditori e lavoratori, provenienti da 185 Stati, in rappresentanza dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), l'agenzia delle Nazioni unite con competenza in materia di lavoro.

Molti gli argomenti in agenda: dal report del direttore generale su Agenda 2030 per la fine della povertà; il lavoro dignitoso; le varie forme occupazionali, la pace (raccomandazione n.

71 sul lavoro e l'occupazione nella transizione dalla guerra alla pace); la valutazione dell'impatto della dichiarazione dell'Ilo sulla giustizia sociale e la globalizzazione giusta; l'applicazione della normativa internazionale del lavoro e l'attuazione del programma dell'Ilo nel biennio 2014-2015.

Diverse le commissioni tecniche.

Tra gli argomenti di grande rilevanza anche i casi di violazioni sulle convenzioni ratificate.

Grande interesse sulle norme di Trasparenza e responsabilità dei subappaltanti.

Verranno inoltre approfondite:

1. Le opportunità e le sfide che si accompagnano alla tutela del lavoro dignitoso nelle catene globali di fornitura e distribuzione;
2. Le politiche, le strategie, le azioni e i programmi dell'Ilo e degli altri principali soggetti affinché vengano assicurati il lavoro dignitoso, il rispetto delle norme fondamentali del lavoro e lo sviluppo economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile;
3. I sistemi di *governance*;
4. Il ruolo dei costituenti e dell'Ilo.
5. Il bilancio sulla giustizia sociale dal 2008 ad oggi.

QATAR 2022: SINDACATI, A FINALE CHAMPIONS PER ALLARME MORTI SUL LAVORO

"Con una media di 2,5 morti al giorno, i cantieri per i mondiali 2022 in Qatar rappresentano già oggi, con oltre 1.300 vittime sul lavoro, la più grande strage che la storia moderna dello sport mondiale ricordi, e se continuerà così, cioè senza un intervento deciso della Fifa e della comunità internazionale, al fischio di inizio si potrebbero contare più di 4mila morti!". E' l'allarme che lanciano i sindacati dei lavoratori edili Filca, Fillea e Feneal che domani, in occasione della finale di Champions League di calcio, saranno in piazza San Carlo a Milano, dalle 15 alle 18, per spiegare ai cittadini e ai tifosi cosa sta accadendo in Qatar, e per distribuire a tutti la "Tarjeta Roja a la Fifa".

"Fino ad oggi -spiegano i sindacati- la Fifa non si è mai preoccupata di intervenire sul comitato organizzatore per imporre il rispetto dei diritti umani nei cantieri in Qatar, dove in milioni lavorano con orari e condizioni di vita inaccettabili, sottoposti alla legge della 'kafala', un meccanismo che li rende di fatto schiavi delle agenzie di intermediazione di manodopera". "Oltre la metà delle morti sono per infarto e suicidio, un dato tragico che la dice lunga sulla intollerabile situazione in cui questi giovani operai sono costretti a vivere", avverte. "Per questo, da due anni in tutto il mondo -continua la nota- i sindacati delle costruzioni, le organizzazioni umanitarie, numerosi coraggiosi giornalisti, molti dei quali arrestati, continuano senza sosta nell'attività di sensibilizzazione su questa strage dimenticata e per denunciare la responsabilità della Fifa e del suo ex presidente, Blatter, in cui interessi, come le cronache giudiziarie ci hanno confermato, erano decisamente altri".

Anche in Italia gli edili di Cgil, Cisl e Uil "si sono mobilitati, con flash mob davanti agli stadi delle massime serie, incontrando i vertici della Figc, scrivendo al sindacato dei calciatori, aderendo alla campagna promossa dalla Bwi, il sindacato mondiale delle costruzioni, che ha come slogan 'Red Card For Fifa'. Ora, con la nuova presidenza Fifa si aprono nuovi spiragli: per questo nei giorni scorsi il sindacato mondiale delle costruzioni, Bwi, ha inviato una lettera al presidente Infantino, sollecitando un incontro e augurando che si trasformi in atti concreti il suo recente annuncio circa la creazione di un organo di controllo indipendente per garantire condizioni di lavoro dignitose nei cantieri del Qatar".

"Ma la campagna '#RedCardForFifa' – conclude - prosegue, e torna in Italia in occasione della finale più attesa del massimo campionato europeo, la Champions".

PER I POLIZIOTTI IL MAGGIOR PERICOLO È LO STRESS»

Il neurologo e medico capo della Polizia di Stato Sergio Garbarino, autore di un libro sul tema, affronta il delicato argomento del disagio psichico tra le forze dell'ordine. "Le professioni del settore sicurezza sociale e difesa sono quelle più a rischio".

FORMAZIONE: COSA CONTROLLANO GLI ISPETTORI?

La sezione Spresal del Piemonte a febbraio 2016 ha rilasciato il documento "Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione" che racchiude le modalità di accertamento degli ispettori e come devono essere effettuati i corsi di formazione.

Una serie di SCHEDE dedicate per ogni tipo di corso previsto dal D.lgs. 81/2008, ricorda le caratteristiche e i requisiti per la validità dei corsi stessi:

Riferimento normativo; Provvedimento che disciplina; Prerequisito formativo/professionale per esercitare il ruolo; Quando deve essere effettuata; Soggetto formatore; Individuazione di un responsabile del progetto. Formativo; Tenuta registro presenze; N° max. partecipanti; Requisiti dei docenti; Durata minima dei corsi; Assenze ammesse; Valutazione apprendimento; FAD e-learning; Rilascio attestato; Validità credito formativo; Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi; Comunicazione inizio corso in particolare quando e la validità del credito formativo sono informazioni fondamentali per tenere sotto controllo il piano formativo aziendale.

Nella sezione **Inadempienze Accertate e conseguenti azioni da intraprendere** la tabella riepilogativa elenca le azioni conseguenti dello Spresal a seguito di un sopralluogo con esito negativo.

Fonte Necsi

Scarica Il Documento "Procedure Per L'accertamento Degli Adempimenti Relativi Alla Formazione"

ACUSTICA E VIBRAZIONI – NORMA UNI EN ISO 5349-2

La norma si occupa della misurazione e valutazione al posto di lavoro dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano.

[Acustica e vibrazioni: pubblicata in lingua italiana la norma uni en ISO 5349-2](#)

D.LGS. 81/2008: LE MODIFICHE RELATIVE A DVR, DUVRI, PSC E POS

Un intervento, a cura dell'Ing. Alessandro Matteucci (UFC PISLL – ASL 10 Firenze), riepiloga le modifiche avvenute in questi anni in relazione al documento di valutazione dei rischi, al documento unico di valutazione dei rischi interferenti e ai modelli semplificati di PSC, POS, PSS e Fascicolo dell'Opera.

Riportiamo alcune **considerazioni finali** dell'autore riguardo ai nuovi modelli:

- l'adozione dei [modelli semplificati di POS, PSC, PSS e Fo](#) è facoltativa. Questo ne favorirà l'uso?
- Contenuti minimi degli allegati XV e XVI "esplicitati con maggiore sistematicità e (in qualche caso) con maggior chiarezza;
- più che di un modello semplificato, si tratta di un modello, ovvero di uno standard;
- nuova e positiva l'attenzione alla registrazione degli scambi di informazione tra committente, CSE, datori di lavoro e RLS";
- viene rilevata la "probabile" intenzione del Legislatore "di 'ridurre' le 'dimensioni' dei Piani di Sicurezza 'omnicomprensivi'".

"Adempimenti", a cura dell'Ing. Alessandro Matteucci (UFC PISLL – ASL 10 Firenze), intervento al seminario "Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.lgs. 81/2008".

Fonte Punto sicuro.it

PORTI E FERROVIE SONO ESCLUSI DALLA NORMATIVA SEVESO

Nonostante i disastri come quelli della Moby Prince e di Viareggio, le infrastrutture portuali e ferroviarie non rientrano ad oggi tra gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante.

Per il trasporto marittimo di sostanze pericolose la Linea Guida internazionale applicabile è la IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code).

Per il trasporto ferroviario di sostanze pericolose la normativa di sicurezza europea applicabile è la RID (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail).

Nella normativa sugli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante vigente nel 2009 (D.lgs. 334/99 Art. 4) era prevista

- L'esclusione del trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché delle soste tecniche temporanee intermedie e delle operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario
- L'applicazione delle norma ai [porti industriali, petroliferi e commerciali](#) in cui sono presenti sostanze pericolose, con gli adattamenti definiti meglio nel successivo DM 293/2001.

In pratica **il trasporto di sostanze per ferrovia è sempre stato escluso dalla normativa Seveso** mentre, per quanto concerne i porti industriali e petroliferi, era previsto che dovesse essere predisposto un Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP) che evidenziasse:

1. I pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte nell'area portuale;
2. Gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata;
3. Le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti;
4. Le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell'area considerata.
5. L'introduzione della Seveso III (D.lgs. 105/2015) ha determinato (Art. 33, comma 1, lett. m) l'abrogazione del DM 293, determinando l'esclusione anche dei porti industriali dall'applicazione della normativa sugli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante.

Fonte: *Punto Sicuro* e [ARPAT](#)

SICUREZZA MACCHINE I LINK CON 8 RAPPORTI E MATERIALI

8° Rapporto sulla sorveglianza del mercato e la Direttiva Macchine: ma perché manca il logo delle Regioni e perché tanto tempo tra segnalazione ed esame?

Fonte *SNOP*

File allegati:

[Macchine Agricole Eugenio Ariano.pdf](#)

[Sicurezza Macchine Nicola Delussu.PDF](#)

[SUVA check list manutenzione macchine impianti.pdf](#)

[Sicurezza-Macchine-Link-1.0.pdf](#)

SETTORE TRASPORTI: I SISTEMI DI SICUREZZA IN AZIENDE CONCESSIONARIE

Segnaliamo un articolo di approfondimento realizzato da alcuni professori di Ingegneria della Sicurezza presso la "Sapienza" (Università di Roma) sul settore del pubblico trasporto ferroviario e le problematiche di sicurezza sul lavoro nelle aziende esercenti tale servizio in concessione: si individuano le figure apicali responsabili sia nel comparto, che nell'esercizio ferroviario, gli aspetti prevenzionali legati ad incidenti o disastri. Inoltre, un confronto fra sicurezza sul lavoro e sicurezza nell'esercizio ferroviario. Chiude una panoramica sul sistema assicurativo e assistenziale e sulle evoluzioni del quadro normativo vigente.

Nelle aziende esercenti il pubblico trasporto ferroviario in concessione tre sono i principali sistemi di sicurezza che il legislatore ha regolamentato con apposite leggi, al fine di assicurare e garantire:

- 1) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei riguardi dei lavoratori (sicurezza del lavoro - Industrial safety);
- 2) la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti/viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario - railway transport safety);
- 3) la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale - control system management).

Nell'articolo a firma del Prof. Massimo Guarascio e dell'Ing. Mara Lombardi, e del Dr. Claudio Camillo (Ingegneria della Sicurezza- "Sapienza" - Università di Roma) verranno affrontati i primi due punti e le loro interconnessioni. L'articolo è disponibile in allegato, in versione integrale.

Fonte Insic

Allegati


I sistemi di sicurezza nelle aziende esercenti il pubblico trasporto ferroviario in concessione - M.Guarascio, M.Lombardi e C.Camillo Camillo_InSic_apr2016.pdf (390 kB)

GUIDA OPERATIVA LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

La presente Istruzione Operativa (in sigla I.O.) ha lo scopo di uniformare i comportamenti degli addetti all'effettuazione di lavori in ambienti confinati, definendo i criteri principali che regolamentano tali attività, secondo le attribuzioni e le prescrizioni definite dalla normativa attualmente vigente.

Inoltre, la presente I.O. vuole fornire indicazioni per l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla presenza di sostanze pericolose non sufficientemente conosciute o non prontamente identificabili in ambienti confinati.

Fonte: Regione Lombardia



Fonte Olympus

LOMBARDIA, EMERGENZA AMIANTO: 86 SITI CONTAMINATI

I dati in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza dell'OIL. Da gennaio a oggi sono state 14.924 le denunce di infortuni, erano 15.194 nello stesso periodo del 2015. Sono sette le morti sul lavoro.

Nonostante tutti gli sforzi messi in campo, in Lombardia il numero degli infortuni, anche mortali, sul lavoro, si conferma un dato significativo e preoccupante. Da gennaio a oggi sono state 14.924 le denunce di infortuni (erano 15.194 nello stesso periodo del 2015) e ben 7 le morti sul lavoro (erano state 10 tra gennaio e marzo 2015). C'è ancora molta strada fare, dunque, sul fronte della cultura della prevenzione, della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. È quanto sostengono Cgil, Cisl e Uil Lombardia in occasione della Giornata mondiale della sicurezza, promossa dall'OIL per oggi (28 aprile).

Il tema dell'edizione 2016 è la lotta alle sostanze cancerogene, contro la diffusione dei tumori professionali e per sollecitare una rapida approvazione del Piano nazionale sull'amianto. "Anche se in calo rispetto all'anno scorso i dati lombardi sono ancora troppo alti", affermano Massimo Balzarini, Paola Gilardoni, Angelo Urso, segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil Lombardia. "Sono in aumento le denunce di malattie professionali, per l'insorgenza di nuove patologie e sul fronte infortunistico vi sono settori produttivi che presentano ancora un forte tasso di rischio e dove la prevenzione non si dimostra adeguata - aggiungono -. Tra le cause che hanno fatto scaturire gli eventi mortali, purtroppo, la maglia nera è di gran lunga quella legata alla caduta dall'alto dell'operatore e questo, con tutte le altre cause che necessitano di puntuale verifica ed approfondimento, deve far riflettere sulla necessità di potenziare l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti coloro che svolgono attività con la presenza di questo sostanziale pericolo".

Dall'analisi dei dati messi a disposizione da Regione Lombardia emerge che anche nel 2015 industria, costruzioni e agricoltura sono stati i settori più rischio. In questi tre ambiti, infatti, si concentrano ben 38 dei 44 decessi rilevati da Regione Lombardia tramite i servizi territoriali (16 industria, 12 costruzioni e 10 agricoltura).

Cgil, Cisl, Uil Lombardia sollecitano l'impegno dell'assessorato al Welfare, alla verifica dello stato di attuazione del piano quinquennale regionale su salute e sicurezza 2014-2018, a due anni dalla sua approvazione, ed un necessario confronto tra le parti sociali sulla sua corretta e puntuale applicazione.

Sul fronte dell'amianto, in Lombardia si assiste ad una vera e propria emergenza, con 86 siti contaminati, il 33% della presenza totale di asbesto in Italia. Solo di coperture in cemento-amianto si stimano circa 3 milioni di metri cubi. "Il problema amianto non è solo una questione che riguarda i lavoratori ex esposti, ma tutta la popolazione - affermano Cgil, Cisl e Uil Lombardia -. Manca però un vero e proprio censimento, se si escludono le coperture, per le quali c'è una mappatura ancora non completa. Altro aspetto rilevante riguarda le discariche. Tra quelle messe sotto sequestro e quelle mancanti, in Lombardia non ci sono sufficienti discariche pronte per il conferimento dei materiali contenenti amianto. Al momento il grosso del materiale derivante dalle bonifiche va in Germania, che però sta esaurendo la capienza".

Il sindacato confederale in Lombardia ha da tempo avanzato proposte concrete per supportare e migliorare gli interventi a tutela dei cittadini e di bonifica delle aree. Tante e in diverse direzioni: nuova sorveglianza sanitaria, riassetto legislativo regionale, informazione e formazione di soggetti intermedi e della popolazione, sostegno alla ricerca scientifica, costituzione di una cabina di regia regionale. "Anche su questo versante - concludono Cgil Cisl e Uil - sollecitiamo l'assessorato all'Ambiente a convocare un tavolo con la presenza di tutti i soggetti coinvolti".

BONUS AMIANTO: QUANTO, COME, A CHI

Il collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016 (legge 221/2015) ha previsto tra le altre disposizioni, il bonus per promuovere la rimozione amianto.

Il Ministero dell'Ambiente ha approvato il decreto attuativo, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta nel mese di maggio: **da giugno le imprese potranno fare richiesta.**

Come funziona il bonus amianto

Quanto: un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute, di valore massimo di 200.000 euro per impresa (spesa massima ammissibile = 400.000 euro)

Tempi: l'importo sarà suddiviso in 3 anni a partire dal 2017.

Come: il credito relativo agli interventi effettuati nel 2016 sarà assegnato fino ad esaurimento fondi (che ammontano a 17 milioni di euro) secondo il meccanismo del "click day".

A chi è destinato il bonus amianto: Titolari di reddito di impresa che effettuano interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive **durante l'anno 2016.**

Interventi ammessi: interventi di **rimozione e smaltimento**, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati in Italia ed effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ammesse anche le spese sostenute per **consulenze professionali e perizie tecniche** nel limite del 10% e comunque non oltre 10.000 euro per ciascun progetto.

Fonte Nesci

PESCA, PASSI AVANTI PER LA SICUREZZA

Il 29 aprile 2016 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva che mira a migliorare le condizioni di lavoro per i lavoratori del settore. Il comparto è il quarto più grande nel mondo del lavoro: solo nell'Ue impiega 100.000 persone, fornendo ogni anno circa 6,4 milioni di tonnellate di pesce. Ma è anche tra i più rischiosi.

La commissaria per l'occupazione e gli affari sociali, Marianne Thyssen, afferma che "Il tasso di incidenti e lesioni possono essere 15 volte superiore rispetto ad altri settori e questo ci fa sperare in una presa d'atto del problema", spiega il sindacato.

La Commissione, ha fatto proprio un accordo sottoscritto nel 2013 tra le parti sociali rappresentate da l'Etf per i lavoratori europei e da Europêche per le imprese di pesca e da Cogeca per le associazioni cooperative. L'accordo vuole allineare il diritto comunitario con il "Work in Fishing" dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) varato nel 2007.

È necessario che il Consiglio adotti la direttiva attuando l'accordo delle parti sociali.

L'accordo propone miglioramenti importanti per la tutela e la salute degli addetti del comparto come: tutela del lavoratore (età minima, certificato medico, informazioni nel contratto di lavoro); condizioni di servizio (orario di lavoro, il diritto di rimpatrio); vitto e alloggio; sicurezza sul lavoro e tutela della salute, (tra cui il trattamento medico a bordo e a terra). Restano aperte alcune questioni come dichiarato dal commissario per l'ambiente, la pesca e gli affari marittimi, Karmenu Vella ovvero la necessità di maggiori tutele sotto l'aspetto della salute e sicurezza nella pesca e la pesca illegale: "La Ue, sta conducendo una lotta globale contro le attività di pesca illegali altro elemento negativo per il settore", ha detto Vella.

APPROVATO IL DECRETO SULLO STATUTO DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2016 il decreto del Presidente della Repubblica che in attuazione dell'[articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149](#) attuativo del *Jobs Act* istituisce lo Statuto del nuovo [ispettorato nazionale](#).

Lo Statuto in 13 articoli definirà competenze, procedure e contabilità dell'ente, che **ricordiamo dovrà coordinare** "la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall'Inps e dall'Inail". Organi centrali dell'ispettorato e in carica per tre anni saranno direttore, Cda e collegio dei revisori.

Info: [Consiglio di Ministri 115 del 29 aprile 2016](#)

DURC E RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA LE IMPRESE

Eventuali **denunce contributive non veritiere** da parte delle imprese non influenzano il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e una verifica ispettiva preventiva è difficilmente praticabile: è quanto chiarito dal sottosegretario al Lavoro Biondelli in occasione una interrogazione (n. 5-05855 – On. Dell'Aringa) in Commissione Lavoro della Camera.

Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 stabilisce che:

“In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

Si tratta della responsabilità solidale negli appalti in **materia retributiva e contributiva**, mentre quella fiscale è stata abrogata dal *DL 223/06*.

Secondo Biondelli:

«Tale disposizione risulta finalizzata a garantire, tra l'altro, l'effettività dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante l'estensione dell'obbligo di corresponsione ad un soggetto giuridico terzo (impresa committente) che si avvale, sulla base di un contratto di appalto o di subappalto, delle prestazioni eseguite dall'obbligato principale (impresa appaltatrice). Taleropera esclusivamente in relazione all'omissione, riscontrata anche in sede di verifica ispettiva, dei versamenti relativi al periodo di esecuzione dell'appalto e limitatamente all'importo dello stesso, seppur resta salva l'azione di regresso da parte dell'impresa committente».

Ricordando che il DURC attesta la regolarità contributiva di una impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili relativa ai **due mesi antecedenti** la prima richiesta e che l'articolo 4 del decreto-legge n. 34/2014 ed il successivo decreto di attuazione (decreto ministeriale 30 gennaio 2015) ne hanno modificato la disciplina con l'intento di semplificare ulteriormente il rilascio del DURC, Biondelli sottolinea che il documento:

«Certifica la regolarità dei versamenti previdenziali come risultanti dal riscontro tra le denunce presentate dalle aziende e i versamenti dalle medesime eseguiti. Di conseguenza, se il datore di lavoro occupa irregolarmente dei lavoratori, tale circostanza non può risultare dal DURC ma potrà essere accertata solo all'esito di una specifica verifica ispettiva».

Dunque se le imprese effettuano denunce contributive non veritiere queste non possono avere effetto sul rilascio del DURC a meno che ogni rilascio non fosse preceduto da un'apposita **verifica ispettiva**: *«Il che, considerato il numero di DURC chiesti e rilasciati, appare difficilmente praticabile»*, conclude il sottosegretario».

REGIONE TOSCANA, 1 MLN DI EURO PER EX ESPOSTI

Una sorveglianza sanitaria e un percorso clinico specifico per gli ex esposti all'amianto e lo sviluppo di linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria di ex esposti ad altri cancerogeni occupazionali. Lo prevede una delibera approvata nel corso dell'ultima giunta, che destina per questo 1.134.000 euro nel triennio 2016-2018. Si calcola che siano circa 5.600 in Toscana le persone che sono state esposte all'amianto per motivi professionali.

AMIANTO, ACCORDO SUL TAVOLO DI COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE

Nel corso della Conferenza Unificata del 5 maggio 2016 Regioni e Anci hanno espresso parere favorevole per la costituzione del tavolo di coordinamento interistituzionale concernente la gestione delle problematiche relative all'amianto.

Il parere favorevole di Regioni e Comuni è stato condizionato all'accoglimento di un emendamento al testo di per la costituzione del tavolo ed è stato affiancato dalla raccomandazione sull'approvazione entro due mesi del Piano amianto.

Questo l'emendamento proposto: “all'art. 3 dello schema di Accordo, in luogo dell'indicazione di “un rappresentante della Conferenza Unificata”, inserire: “di tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esperti nelle materie Salute, Ambiente e Lavoro e di tre rappresentanti dell'Anci” ciò al fine di garantire

la pariteticità rappresentativa fra Stato, Regioni ed Enti locali”. Come si apprende dalle parole del presidente del Consiglio Nazionale Anci e sindaco di Catania Enzo Bianco, il tavolo servirà a **pianificare piani di azione biennali** riguardanti il censimento, la mappatura, la gestione dei siti per lo smaltimento, gli incentivi e la micro raccolta, l’integrazione delle banche dati e quindi l’armonizzazione della sorveglianza sanitaria degli ex esposti. “Non solo – ha precisato il sindaco di Catania – il Tavolo avrà anche il compito di predisporre una **proposta di Testo unico sulla normativa in materia di protezione della popolazione dai rischi dell’amianto** e di proporre la convocazione con cadenza almeno biennale di una ‘Conferenza nazionale sull’amianto ‘. Collaboreranno al tavolo i ministeri Affari Regionali, Salute, Ambiente, Lavoro, Economia, Giustizia; Regioni ed Enti locali.

Fonte quotidiano sicurezza.it

Info: Regioni, accordo tavolo interistituzionale amianto

DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELL'ANCI DEL 5 MAGGIO: AMIANTO SANCITO ACCORDO PER IL TAVOLO INTERISTITUZIONALE

Regioni e Comuni presentano emendamenti e raccomandano l'approvazione del Piano a breve termine

(Regioni.it 2938 - 10/05/2016) Nel corso della Conferenza Unificata del 5 maggio Regioni e Comuni si sono detti d’accordo con il Governo per la costituzione di un tavolo di coordinamento interistituzionale concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto.

La Conferenza delle Regioni e l’Anci, con un documento comune, hanno presentato alcuni emendamenti all’Accordo che sancisce la costituzione del tavolo, ma soprattutto hanno raccomandato “che il Tavolo sia attivato a breve termine e che entro due mesi venga approvato il Piano Amianto”.

Osservazioni sull’Accordo per la costituzione del tavolo di coordinamento interistituzionale concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto

Punto 7) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’Anci esprimono avviso favorevole all’Accordo, condizionato all’accoglimento della seguente proposta emendativa: - all’art. 3 dello schema di Accordo, in luogo dell’indicazione di “un rappresentante della Conferenza Unificata”, inserire:

“Di tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esperti nelle materie Salute, Ambiente e Lavoro e di tre rappresentanti dell’Anci” ciò al fine di garantire la pariteticità rappresentativa fra Stato, Regioni ed Enti locali.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’Anci raccomandano, inoltre, che il Tavolo sia attivato a breve termine e che entro due mesi venga approvato il Piano Amianto.

Documento approvato - Amianto: Emendamento all'ACCORDO PER COSTITUZIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO SU GESTIONE PROBLEMATICHE

SICUREZZA LAVORI IN QUOTA, DAL 21 APRILE IN VIGORE LA LEGGE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA CON GLI ADEMPIMENTI DA ADOTTARE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

E’ entrata in vigore il 21 aprile 2016 la **legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24** Friuli Venezia Giulia contenente “*Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto*”, pubblicata il 21 ottobre 2015 sul BUR.

Scopo della legge è quello di garantire le opportune misure di sicurezza nei luoghi di lavoro a imprese, lavoratori autonomi e committenti, ove sussista il rischio di caduta dall’alto (altezza maggiore a 2 metri rispetto al piano sottostante), ossia per lavori svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici. Vengono definite le opportune misure preventive e protettive da prevedere in fase di progettazione e da adottare in fase di

realizzazione degli interventi edilizi soggetti a SCIA, DIA, permesso di costruire, CIL e CILA.

Per questi interventi vengono indicati gli adempimenti da adottare durante le seguenti attività:

- Transito, accesso ed esecuzione dei lavori sulla copertura
- Manutenzione e verifica
- Riparazione e installazione di impianti

Vengono inoltre indicati gli elementi da inserire nell'elaborato tecnico della copertura.

Fonte Biblus net.

In allegato proponiamo la legge regionale con annesso allegato.

[Clicca qui per scaricare la legge regionale Friuli Venezia Giulia 16 ottobre 2015, n. 24](#)

[Clicca qui per scaricare la versione gratuita del software per la sicurezza dei lavori in copertura](#)

SICUREZZA CANTIERI PER GRANDI OPERE, DALLA LOMBARDIA LE LINEE D'INDIRIZZO PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La Regione Lombardia ha approvato, con **decreto 12 aprile 2016, n. 3221**, le “*Linee d’indirizzo per la prevenzione e la sicurezza dei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche*”, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza nei cantieri edili atti alla realizzazione di opere di grandi dimensioni e complessità, come infrastrutture e insediamenti produttivi. Il documento ha lo scopo di fornire un supporto efficace per le amministrazioni, i committenti e le imprese, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, l’applicazione dei contenuti del documento dovrebbe garantire i seguenti obiettivi specifici:

- Perseguire indici di frequenza e gravità degli infortuni inferiori rispetto ai valori del triennio precedente, sia a livello regionale che nazionale, attraverso la costruzione di una organizzazione ottimale del sistema di prevenzione e protezione
- Garantire adeguata assistenza sanitaria di base
- Garantire una buona vivibilità dei campi base in cui alloggiano i lavoratori
- I temi affrontati dalle linee guida sono:
- Il sistema della prevenzione in una grande opera (governo della prevenzione, flussi informativi, rapporti tra Enti Pubblici e imprese ai diversi livelli, forze sociali)
- Le problematiche tecniche (caratteristiche delle principali opere, caratteristiche e requisiti igienico-sanitari dei campi base, procedure di sicurezza per possibili interferenze con opere viabilistiche esistenti)
- L’attività di controllo
- La tutela del cittadino-lavoratore

E’ presente, inoltre, un allegato con i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei campi base.

Fonte Biblusnet

[Clicca qui per scaricare il decreto 12 aprile 2016, n. 3221, con le linee d’indirizzo sicurezza grandi opere](#)

CAMPI ELETTROMAGNETICI E ISPETTORATO LE NOVITA' DELL'ULTIMO CDL

Il Governo approva in esame preliminare uno schema di decreto di modifica del Testo unico in materia di rischi da agenti fisici ai fini dell'adeguamento UE; e approva lo Statuto dell'Ispettorato, in via definitiva.

[Campi elettromagnetici e Ispettorato: le novità dell'ultimo Consiglio dei Ministri](#)

REGIONE SICILIA, LINEE GUIDA VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO NELLA SANITÀ

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 22 aprile 2016, con decreto del 23 marzo 2016, le *Linee guida del sistema di valutazione e gestione e dello stress lavoro correlato nelle strutture sanitarie della Regione siciliana*, documento che

definisce un percorso metodologico per identificare e gestire il rischio stress sul lavoro nella sanità, le cui indicazioni dovranno essere applicate in tutte le attività lavorative delle strutture regionali e in tutte le relative articolazioni aziendali.

Il documento è stato realizzato seguendo le indicazioni per la valutazione sullo stress lavoro correlato approvate nel 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. Definisce ruoli e funzioni per adempiere a quanto previsto dall'articolo 28 del Testo Unico sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda competenze e responsabilità il testo stabilisce in primo luogo funzioni e composizione del **Gruppo di valutazione aziendale**, gruppo che sarà composto oltre che da tutte le figure obbligatorie previste dal D.lgs. 81/08 per la gestione della sicurezza sul lavoro e quindi dello stress, anche da uno psicologo con esperienza sullo stress lavoro correlato, un formatore, un responsabile risorse umane, altre figure necessarie individuate dal datore di lavoro.

La **valutazione verrà articolata in sette fasi**, dalla propedeutica all'ultima riguardante la restituzione dei risultati ai lavoratori. Ecce in dettaglio:

- Azioni propedeutiche (gruppo, raccolta informazioni, strumenti, referenti, formazione valutatori);
- Informativa ai lavoratori (valutazione oggettiva -eventi sentinella; valutazione soggettiva – questionari, ckeck list);
- Valutazione;
- Valutazione del rischio mediante analisi congiunta dei dati;
- Definizione delle misure necessarie da adottare (organizzative, comunicative, procedurali, tecniche ergonomiche, ascolto, medico competente);
- Programmazione degli interventi correttivi e definizione della tempistica;
- Restituzione dei risultati ai lavoratori.

Il provvedimento regionale completa l'intervento disciplinando infine l'attivazione dei punti di ascolto per il rischio stress lavoro correlato, ovvero dei punti che avranno il compito di intercettare casi e situazioni sui quali poi potrà intervenire il *Gruppo di valutazione aziendale*. Il punto di ascolto dovrà essere aperto in ogni struttura sanitaria regionale, dovrà essere gestito da uno psicologo e da un medico competente e dovrà essere aperto una volta a settimana.

Fonte quotidiano sicurezza.it

Info: [Gurs Regione Sicilia n.17 del 22 aprile 2016](#)

DIRETTIVE DI PRODOTTO 2014/2016: 7 DECRETI ATTUATIVI PUBBLICATI

In Gazzetta Ufficiale **SO n. 121 del 25 Maggio 2016** pubblicati i Decreti attuativi delle nuove Direttive di Prodotto:

Decreto Legislativo 18 maggio 2016 n. 80 | **EMC**

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 81 | **Esplosivi Uso Civile**

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 82 | **Recipienti semplici a pressione**

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 83 | **Strumenti per pesare**

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84 | **Strumenti misura**

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 | **ATEX**

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86 | **Bassa Tensione**

NORME

UNI EN ISO 17491-4:2016

Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che forniscono protezione contro prodotti chimici - Parte 4: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo di liquido (prova allo spruzzo). Data entrata in vigore: 28 aprile 2016

UNI CEI EN ISO/IEC 13273:2016

Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili - Terminologia internazionale comune.

Data entrata in vigore: 21 aprile 2016

UNI CEN ISO/TS 14071:2016

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Processi di riesame critico e competenze dei revisori: Requisiti aggiuntivi e linee guida per la ISO 14044:2006. Data entrata in vigore: 14 aprile 2016

UNI EN 1440:2016

Attrezzature e accessori per GPL – Bombe trasportabili e ricaricabili di acciaio saldato e brasato per gas di petrolio liquefatto(GPL) - Ispezione periodica. Data entrata in vigore: 14 aprile 2016

UNI EN 16728:2016

Attrezzature e accessori per GPL – Bombe trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate – Ispezione periodica.

Data entrata in vigore: 14 aprile 2016

UNI EN ISO 14046:2016

Gestione ambientale - Impronta Idrica (Water Footprint) - Principi, requisiti e linee guida.

Data entrata in vigore: 14 aprile 2016

UNI EN 13018:2016

Prove non distruttive - Esame visivo -Principi generali. Data entrata in vigore: 07 aprile 2016

UNI EN 13445-10:2016

Recipienti a pressione non esposti a fiamma -Parte 10: Requisiti aggiuntivi per recipienti in pressione in nichel e leghe di nichel. Data entrata in vigore: 07 aprile 2016

L'AUTOCERTIFICAZIONE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO ESONERATIVO (LAVORI A RISCHIO ELEVATO)

Sulla scorta del D.lgs. N.151/2015 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese in materia di lavoro), il Ministero del Lavoro ha pubblicato il **10 marzo** un decreto sulle modalità di versamento del contributo esonerativo al quale sono tenuti privati ed enti pubblici economici.

Si tratta dell'esonero dall'obbligo previsto dalla norma per il **diritto al lavoro dei disabili** (L.68/1999) con riferimento agli **“addetti impegnati in lavori a rischio elevato” ***.

Per ottenere l'esonero (art. 3 del decreto) le imprese interessate devono presentare un'autocertificazione per via telematica.

Come si calcola la quota di esonero? Rispondono i commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto ministeriale. “Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta e della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati”. “In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell'esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre”.

In sede di **prima applicazione** “l'autocertificazione è presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto** e il versamento deve coprire l'intero periodo dalla data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero, al termine del trimestre in cui è presentata l'autocertificazione”.

“La data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero non può essere antecedente l'entrata in vigore del D.lgs. 151/2015 (24/09/2015), né può essere successiva

ai 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità”.

- Lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per 1000.

** Si deve tenere conto della registrazione della Corte dei Conti (16 aprile 2016) e della successiva pubblicazione da parte del Ministero del lavoro.

Info: decreto Ministero Lavoro 10 marzo 2016

LINEE D'INDIRIZZO SICUREZZA DEI CANTIERI CDL

Decreto della Regione Lombardia n.3221 del 12.04.2016

Nella consapevolezza che occorre garantire i massimi livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dei cantieri per la realizzazione di opere di grandi dimensioni e rilevante complessità, quali infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, e con l'obiettivo di promuovere iniziative a supporto delle amministrazioni e delle imprese affinché possano meglio governare le doverose azioni a riguardo, è stato istituito apposito gruppo di lavoro con il compito di aggiornare le “Linee guida della Regione Lombardia per la prevenzione e sicurezza nei cantieri per la costruzione del sistema ferroviario ad alta velocità e grandi opere” approvato con D.G.R. 4 agosto 2005 – n. 8/489, e predisporre “Linee di indirizzo per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche” tenuto conto:

- della complessità degli aspetti procedurali e organizzativi connessi alla realizzazione di opere di grandi dimensioni;
- del coinvolgimento in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione delle Regioni e degli Enti Pubblici territorialmente interessati;
- della necessità di minimizzare gli effetti dell'accresciuto carico antropico e dell'accresciuta domanda di servizi nel settore sanitario e sociale durante le fasi di realizzazione;
- della necessità di individuare nuove linee di indirizzo compatibili con l'evoluto quadro normativo, sia per la parte relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06 e s.m.i.) sia in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

Hanno partecipato al Gruppo di Lavoro rappresentanti del sistema pubblico della prevenzione e delle parti sociali, a garanzia della massima collegialità:

- Direzione Generale Salute;
- Direzione Regionale del Lavoro;
- ASL interessate dalle opere in corso o di imminente avvio;
- INAIL Direzione regionale Lombardia;
- Confindustria Lombardia;
- Organizzazioni sindacali regionali di categoria;
- ANCE Lombardia;
- CPT / Organismi Paritetici

La Regione Lombardia è interessata dalla costruzione di numerose grandi opere infrastrutturali, di notevole complessità tecnica, organizzativa e gestionale, su cantieri che si sviluppano linearmente e puntualmente, con un numero elevato sia d'impresе coinvolte che di lavoratori, con conseguente importante incremento, per le ASL e per gli altri Enti ed organismi, dell'attività di vigilanza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica. Il sistema di soggetti giuridici coinvolti presenta un'articolazione estremamente complessa, in cui la tipologia dei soggetti tradizionalmente identificabili come committenza, impresa affidataria, imprese appaltatrici, imprese subappaltatrici non è di immediata identificazione. Molti dei soggetti compaiono in veste di raggruppamento, nelle forme giuridiche di consorzi, società consortili, società consortili a responsabilità limitata, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), anche di tipo misto con presenza di appaltatori di lavori e di forniture, fornitori veri e propri, noleggiatori, etc. Non tutti i soggetti identificati sono presenti in cantiere in qualità di effettivo Esecutore di Lavori; molti sono rappresentati formalmente in sede contrattuale senza prestare direttamente la propria opera sul campo.

Linee d'indirizzo sicurezza dei cantieri

FITOSANITARI, ELENCO PROROGA PRODOTTI SOSTANZE ATTIVE REGOLAMENTO (UE) N. 404/2015

Il Ministero della Salute comunica che è stato aggiornato l'elenco dei prodotti a base di sostanze attive che beneficiano della proroga da **Regolamento (UE) n. 404/2015**. Fonte Quotidiano sicurezza.it

Info: [elenco fitosanitari maggio 2016](#)

DOCUMENTAZIONE

A LECCE FENEAL-UIL FILCA-CISL E FILLEA-CGIL PRESENTANO UNA FOTO-INCHIESTA SU IRREGOLARITÀ NEI CANTIERI REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON RLST

Nella Giornata mondiale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro Feneal Uil Filca Cisl e Fillea Cgil scelgono, in provincia di Lecce, di rivolgersi a tutti, non soltanto ai cosiddetti addetti ai lavori. “Perché, se nel 2016 ci sono ancora morti sul lavoro, le responsabilità e le conseguenze sono di tutti”, spiegano. Per questo i tre sindacati provinciali presentano in questa giornata, in un contesto pubblico, davanti al palazzo della Prefettura di Lecce, una foto-inchiesta realizzata in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel territorio (Rlst): una documentazione fotografica di cantieri allestiti in provincia di Lecce e in cui non sono rispettate le più importanti regole per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Tra queste (foto 17) spicca quella che mostra “un tavolato sospeso tra due ponteggi a 40 metri di altezza, in cui i lavoratori avrebbero dovuto lavorare a temperature estive proibitive”, spiegano i sindacati: “Una situazione che è stata immediatamente segnalata”.

“Quello delle costruzioni è tra i settori a più alto rischio di infortuni”, sottolineano Feneal Filca e Fillea Lecce, “per cui, come Organizzazioni Sindacali di categoria, abbiamo il dovere e l’obbligo di tenere alto il livello di guardia sul fenomeno. La prevenzione e l’informazione diventa fondamentale ecco perché il ruolo e il valore del Comitato Paritetico Territoriale e la presenza degli RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Associazione ASE-RLST) sui cantieri edili salentini sono di straordinaria importanza”.

Gli Rlst - figura ottenuta grazie alla contrattazione di secondo livello provinciale e che è necessario mantenere e rafforzare - operano dal 2005 in provincia di Lecce compiendo periodicamente, e ritornando sul posto più volte, visite sui cantieri edili. “Diverse sono state le infrazioni riscontrate:”, specificano i Sindacati, “tra le più ricorrenti quelle a rischio caduta dall’alto”.

Il lavoro di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori, tuttavia, è servito a migliorare le condizioni di lavoro”.

CAPORALATO: CARABINIERI E FORESTALE A SUPPORTO DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DEL LAVORO NELLE VERIFICHE SUI CAMPI

"In vista della stagione di raccolta, con il Ministro Giuliano Poletti stiamo lavorando al rafforzamento dei controlli a partire da 15 territori prioritari. Tra le azioni è prevista l'attivazione di task force composte dagli ispettori del Lavoro e supportate da Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato, con un aumento significativo di uomini e mezzi impiegati nel controllo delle nostre campagne. L'obiettivo è quello di incrementare ancora le verifiche, che lo scorso anno sono aumentate di oltre il 50%, tutelando la salute e la dignità dei lavoratori. Un'operazione incisiva che salvaguarda anche le aziende in regola che

subiscono la concorrenza sleale di chi infrange la legge. Non è ammissibile nessuna forma di sfruttamento, per questo vogliamo continuare ad alzare il livello di contrasto. È importante per questo che la legge ora al Senato sia esaminata rapidamente, perché avere più strumenti penali e rafforzare la nostra rete del lavoro agricolo di qualità è un passaggio fondamentale".

Così il Ministro Maurizio Martina spiega il lavoro su un'operazione straordinaria contro il caporalato in occasione della sua visita alla Cooperativa di Libera "Valle del Marro" a Polistena in Calabria. I soci ed i lavoratori della Cooperativa hanno presentato le iniziative svolte in questi anni, compreso il progetto di formazione e integrazione con i ragazzi della tendopoli di Rosarno.

"Vogliamo aiutare queste realtà - prosegue il Ministro - ad essere sempre più impresa. Dobbiamo uscire dalla logica dell'emergenza e costruire strumenti operativi per queste realtà che aiutino a fare il salto di qualità necessario. Anche da qui passa la lotta alla mafia, fatta di opportunità nuove di cittadinanza, cooperazione ed economia legale. Il lavoro che questi ragazzi stanno facendo anche sui percorsi di formazione e integrazione degli immigrati della tendopoli di Rosarno è la dimostrazione che reagire si può e si deve".

La Cooperativa, che fa parte della rete di Libera Terra, ha avviato nel 2005 i lavori nella zona su beni e terreni confiscati dopo 20 anni di abbandono. Dal 2006 ha subito attacchi e attentati intimidatori, ma ha saputo costruire una realtà sempre più forte anche attraverso un lavoro con la distribuzione nazionale per la vendita dei suoi prodotti. In particolare la "Valle del Marro" porta avanti un lavoro con i ragazzi immigrati della tendopoli di Rosarno per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori stagionali, anche attraverso formazione linguistica, assistenza sociosanitaria, formazione lavorativa e sui diritti.

DA UN FUTURO SICURO, NAPO PER AMBIENTI DI LAVORO SANI SICURI AD OGNI ETÀ

Dopo averlo citato lo scorso aprile nel lancio della nuova campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età Eu-Osha presenta il **nuovo corto** con il personaggio animato che da anni accompagna l'Agenzia e le sue attività. Nel filmato Napo parla di rischi possibili nell'arco dell'intera vita lavorativa, il supporto offerto dall'ergonomia, quindi il sollevamento dei pesi in maniera adeguata, la formazione per il rientro al lavoro, la riabilitazione.

Ancora nell'ambito della campagna, Eu-Osha ha indetto la nuova edizione del concorso per documentari e documentari animati a tema sicurezza sul lavoro. Il concorso come da anni è inserito all'interno del festival DOK Lipsia, la cui 59a edizione si terrà dal 31 ottobre al 6 novembre 2016.

Fonte quotidiano sicurezza.it Info: Napo

Si potrà partecipare al concorso fino al 7 luglio 2016. In palio 5000 euro e la produzione 1000DVD.

GUIDA PER LA PREVENZIONE E DELLA PICCOLA PESCA

Quaderno di ricerca Inail n. 8/2016, gennaio 2016: Una proposta di ontologia per gli Open Data Inail sugli infortuni: dalla numerosità dei dati alla gestione della conoscenza.

Fonte INAIL

[Guida per la prevenzione e sicurezza nella piccola pesca](#)

INAIL: PUBBLICATO OPUSCOLO SULLA GESTIONE DELL'ELEMENTO UMANO NELLE ORGANIZZAZIONI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conformi agli standard più diffusi, come le BS OHSAS 18001 o le Linee Guida UNIINAIL, indicano un percorso idoneo per realizzare la tutela dei lavoratori integrandola con la gestione complessiva del lavoro delle organizzazioni.

I SGSL, tesi al miglioramento continuo, comportano la necessità di allineare la struttura organizzativa aziendale, intesa come insieme di poteri e responsabilità, con le responsabilità e gli obblighi di salute e sicurezza in attuazione di quanto richiesto dalla legislazione.

Gli standard citati così come le migliori prassi gestionali quali ad esempio gli "8 principi

della qualità” riportati nella ISO 9000/20001, indicano come elemento fondamentale per il successo gestionale il coinvolgimento e la partecipazione del personale, peraltro in linea con quanto disciplinato dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Tuttavia, le modalità di trattazione del fattore umano e delle risorse umane nelle organizzazioni, almeno in materia di SSL, sono disperse e disaggregate e/o realizzate ed applicate con specifico riferimento ad ambiti determinati.

Pertanto si è ritenuto utile esporre una metodologia sistematica da impiegare come strumento operativo nella implementazione e nella conduzione dei SGSL al fine di gestire al meglio l’elemento umano e di migliorare le prestazioni dell’organizzazione.

In tal senso, l’organizzazione va intesa come una pluralità di “elementi umani” e la metodologia individua come fase iniziale la valutazione di eventuali criticità organizzative e gestionali dalle quali spesso discendono i rischi lavorativi.

Quanto proposto nel testo che segue deve essere interpretato come un’integrazione funzionale ad un SGSL già esistente, considerando l’elemento umano e il suo impatto “organizzativo” sui rischi per la SSL a tutti i livelli di responsabilità, con lo scopo di favorire la concreta attuazione dei requisiti di partecipazione e coinvolgimento che il SGSL stesso richiede.

La Gestione dell’Elemento Umano nelle organizzazioni per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha validità generale e la sua applicazione va modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dell’organizzazione (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell’organizzazione, ecc.) che intende adottarlo.

Fonte: INAIL

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI. L'INAIL ACCETTERÀ ANCORA I CERTIFICATI MEDICI INVIATI VIA PEC

L’Inail continuerà a ricevere i certificati medici via Pec. Medici, ospedali e strutture sanitarie che non sono ancora iscritte al sito web (per la profilazione), infatti, potranno inviare i certificati per infortunio e malattia professionale tramite Posta elettronica certificata (Pec) anche oltre il termine del 30 aprile, fissato dall’Istituto nella circolare n. 10/2016. Ad annunciarlo è lo stesso Inail che non fissa un nuovo termine, ma rinvia la decisione “a nuova comunicazione”. La scadenza fissata inizialmente riguardava il “periodo transitorio” concesso a medici e strutture sanitarie per la trasmissione dei certificati, in vista del completo trasloco degli adempimenti sulla piattaforma telematica. Questo trasferimento era la conseguenza della nuova norma introdotta dal Jobs act, che ha cancellato l’obbligo in capo ai datori di lavoro di trasmettere all’Inail il certificato medico e la denuncia di infortunio o di malattia professionale. Obbligo che, invece, ora ricade sulla struttura sanitaria o sul medico certificatore che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato o tecnopatico. Il datore di lavoro è tenuto soltanto a inserire nella denuncia i dati identificativi della persona. Con l’ultimo messaggio, l’Inail, oltre a prorogare il termine, ha anche precisato che la modalità di trasmissione delle denunce di infortunio o malattia professionale con Pec è utilizzabile anche da medici e strutture, già registrate sul sito (ovvero profilati), qualora il sistema informatico dovesse subire malfunzionamenti.

LEGNO E CUOIO: RAPPORTO NAZIONALE TUMORI NASO SINUSALI

Online sul portale Inail i dati del Registro nazionale dei tumori naso-sinusali relativi ai lavoratori esposti a polveri di legno, polveri di cuoio, composti del nichel, formaldeide, cromo esavalente ed altri agenti di minore frequenza.

Fonte Insic

- [Settore legno e cuoio: Rapporto nazionale sui tumori naso-sinusali](#)

PUBBLICATO L'8 QUADERNO DI RICERCA INAIL SUGLI INFORTUNI

La ricerca riportata nel volume 8 propone un possibile utilizzo degli Open Data dell’Inail sugli Infortuni così come utilizzabili da un qualunque utente esterno, senza cioè conoscenze aggiuntive di carattere amministrativo, gestionale o economico, se non quelle contenute nel Quaderno n.1 dove tali Open Data sono descritti attraverso un modello di lettura. Lo strumento qui utilizzato, l’ontologia, va incontro agli sviluppi in ambito informatico e della gestione e organizzazione della conoscenza (knowledge management) che rappresenta la più attuale sfida

che ogni pubblica amministrazione sta affrontando per realizzare un accesso più veloce e integrato alle informazioni di propria pertinenza ai fini anche di una maggiore soddisfazione dell'utenza quando cerca informazioni specifiche ma naturalmente collocate in pagine web diverse.

Fonte Punto sicuro

- Volume 8

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DALLE CADUTE NEI LAVORI IN QUOTA, LA NUOVA GUIDA INAIL CON IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE E TESTI MULTILINGUE

L'Inail ha pubblicato la nuova serie di opuscoli *Quaderni per immagini* finalizzata alla riduzione degli infortuni nei cantieri edili. In questo articolo proponiamo il quaderno tecnico sui DPI (dispositivi di protezione individuale) dalle cadute dall'alto. Per acquisire velocemente il maggior numero di informazioni, i testi sono stati eliminati e le immagini sono state disegnate con particolare attenzione ai dettagli, fornendo le indicazioni sul corretto utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuali).

I DPI proteggono il lavoratore da eventuali cadute dall'alto, evitando o arrestando la caduta libera; sono costituiti da un assemblaggio di componenti, comprendenti un'imbracatura ed un sistema di collegamento che deve essere collegato ad un punto di ancoraggio sicuro. Nei lavori in quota, qualora l'adozione di misure di protezione collettiva non permettono di ridurre a livello accettabile i rischi specifici, è **obbligatorio** che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei all'uso specifico e composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente.

Attraverso le immagini vengono ben descritti i seguenti sistemi:

- Sistema di trattenuta collegato a un ancoraggio lineare
- Sistema di posizionamento sul lavoro: a) fune di lavoro, b) fune di sicurezza, c) cordino regolabile di posizionamento sul lavoro, d) dispositivo anticaduta
- Sistema di posizionamento sul lavoro che include un sistema di arresto caduta collegati ad un sistema di ancoraggio lineare: a) ancoraggio lineare flessibile, b) cordino di arresto caduta, c) cordino di posizionamento sul lavoro, d) imbracatura
- Sistema di accesso su fune
- Sistema di arresto caduta che include un cordino ed un assorbitore di energia su linea di ancoraggio flessibile: a) punto di ancoraggio mobile su linea di ancoraggio flessibile, b) cordino, c) assorbitore di energia, d) imbracatura
- Sistema di arresto caduta collegato ad un sistema di ancoraggio lineare: a) ancoraggio lineare flessibile, b) dispositivo anticaduta di tipo retrattile, c) ancoraggio lineare flessibile antipendolo, d) cordino
- Sistema di arresto caduta collegato ad un sistema di ancoraggio lineare: a) ancoraggio lineare flessibile, b) dispositivo anticaduta di tipo retrattile; c) ancoraggio lineare flessibile antipendolo; d) cordino
- Sistema di arresto caduta collegato ad un sistema di ancoraggio puntuale: a) cordino anticaduta, b) cordino antipendolo
- Sistema di trattenuta collegato ad un sistema di ancoraggio lineare – accesso al tetto
- Sistema di arresto caduta che include un cordino ed un assorbitore di energia su linea di ancoraggio flessibile: a) punto di ancoraggio mobile su linea di ancoraggio flessibile, b) cordino, c) assorbitore di energia, d) imbracatura. Fonte Bibus net

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)

INAIL, AGGIORNAMENTO TABELLE TIPOLOGICHE DENUNCIA INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Inail comunica che a partire dal **20 maggio** verranno aggiornati alcuni parametri delle tabelle tipologiche utili all'invio di denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, certificati medici di infortunio e malattia professionale. Le modifiche riguarderanno in particolare la chiusura di due sedi Inail, i codici Istat relativi ad alcuni Comuni (28 nuovi, 75 soppressioni, 1 nuova descrizione), 16 Cap, accorpamenti in alcune Asl della Toscana e della Lombardia, nuove denominazioni in due Asl Friuli.

Info: [Inail, tabelle tipologiche e prossimi aggiornamenti](#)

SENTENZE

DA OLYMPUS

PROCESSO OLIVETTI: GIUDICE RIESAMINA I CASI DI MORTE

La giudice Elena Stoppini, oggi, ha informato le parti che è in corso la revisione degli esami sui campionamenti biologici dei dodici ex lavoratori deceduti. L' accertamento si sarebbe reso necessario a causa delle difformità di vedute fra le consulenze mediche di accusa, parti civili e difese. Nei giorni scorsi, su mandato del tribunale, una squadra di polizia giudiziaria ha prelevato i vetrini istologici - custoditi in vari ospedali - e li ha consegnati al reparto di anatomia patologica dell'istituto clinico Humanitas, a Rozzano (Milano). I test sono cominciati il 29 aprile e proseguiranno il 13 maggio.

Il giudice intende verificare le esatte cause dei decessi.

La revisione, comunque, è prevista anche per i casi di due persone ammalate (Bruna Luigia Perello e Pierangelo Bovio Ferassa). Le indagini della procura di Ivrea si sono basate sull' analisi delle cartelle cliniche. Solo per una delle vittime, Domenico Rabbione, era stata svolta l'autopsia.

Fonte ANSA

URANIO IMPOVERITO – MINISTERO DELLA DIFESA CONDANNATO PER LA MORTE DI UN SOLATO

La Corte d'Appello di Roma ha giudicato la condotta del dicastero "omissiva" per non aver protetto il caporalmaggiore Salvatore Vacca, in missione in Bosnia nel 1998 e nel 1999 e deceduto a 23 anni nel 1999 di leucemia linfoblastica acuta. A iniziare l'azione legale la madre Giuseppina nel 2002: dopo l'indennizzo per danno patrimoniale le è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di euro

ROMA - Sentenza storica per la questione dell'uranio impoverito. Il ministero della Difesa è stato condannato in secondo grado dalla Corte d'Appello di Roma per "condotta omissiva" per non aver protetto adeguatamente Salvatore Vacca, originario di Nuxis (Carbonia-Iglesias), caporalmaggiore dell'esercito del 151° reggimento della brigata Sassari, in missione in Bosnia nel 1998 e nel 1999, morto a 23 anni nel settembre 1999 di leucemia linfoblastica acuta, dopo essere rimasto esposto a munizioni all'uranio impoverito. Il ministero dovrà anche pagare ai genitori di Vacca un risarcimento di circa 2 milioni di euro.

"Quello di Vacca è uno dei primi casi con cui nasce il caso uranio impoverito e fu la madre, Giuseppina, a iniziare questa battaglia nel 2002, dopo la morte del figlio", spiega Domenico Leggiero dell'Osservatorio Militare.

DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CARPENTERIA IL CANTIERE NON PUÒ CONSIDERARSI CHIUSO

Nel caso di sola conclusione delle opere di carpenteria il cantiere edile non può essere in alcun modo considerato chiuso con la conseguenza che permane l'obbligo di vigilare sulla sicurezza degli operai da parte della persona designata

In tema di sicurezza sul lavoro, la normativa non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del Coordinatore per l'esecuzione e del committente, allorché siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché i lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente.

INFORTUNI SUL LAVORO E PREVISIONE DEL RISCHIO: DVR INSUFFICIENTE

Il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio, o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione e infortunio deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione all'evento che si è concretizzato: non può essere cioè affermata una causalità di principio.

(Cerca: *Corte di Cassazione sentenza n. 20056 del 13 maggio 2016*)

CUFFIE ANTIRUMORE E VIGILANZA SULL'EFFETTIVO UTILIZZO.

Con la **Sentenza n. 1021 del 13 gennaio 2016** la *Corte di Cassazione Penale* risponde al ricorso dell'amministratore unico giudicato e condannato per aver dimostrato *totale disinteresse*, anche qualora abbia conferito valida delega a terzi, *in materia di sicurezza sul lavoro*. In allegato è possibile scaricare il testo completo della **Sentenza n. 1021 del 13 gennaio 2016** della *Corte di Cassazione Penale*: [Sentenza-n.1021-Cassazione-Penale.pdf](#)

ASSOLUZIONE: TUTTE LE CAUTELE POSSIBILI ERANO STATE ASSUNTE

Che tipo di rimprovero può rivolgersi ad un datore di lavoro o a un RSPP che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza?

Il lavoratore infortunato, peraltro soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo. Nessun rimprovero può muoversi al datore di lavoro e al RSPP che si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi. Non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Tuttavia, quello in esame è proprio un caso in cui tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte.

Fonte Sicurinfo 20/04/2016.

Cassazione Penale Sezione 4 N. 8883 del 03/03/2016 - [Testo completo sentenza](#)

FUMO PASSIVO E RESPONSABILITÀ AZIENDALE

Per escludere la responsabilità del datore di lavoro per i danni da fumo passivo non basta che l'azienda si limiti a inviare circolari o direttive: lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza n. 4211 del 3 marzo 2016), confermando anche il risarcimento del lavoratore per danno biologico e morale.

CADUTA DALL'ALTO: RESPONSABILITÀ DI DATORE DI LAVORO ED RSPP

In caso di infortunio sul lavoro, è sempre stato ammesso che possano aversi "intrecci di responsabilità" coinvolgenti i vari soggetti interessati all'appalto.

Il datore di lavoro, in tal caso, deve anche cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti. Ciò determina a carico del datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore e del lavoratore autonomo operante nell'impresa.

Il RSPP non è destinatario in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolge un ruolo non operativo, ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia di per sé decisivo ai fini dell'esonero dalla responsabilità penale. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale. Tuttavia quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi

giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, egli assuma l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste. Il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Non integra il “comportamento abnorme” idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo. Cass. Pen. Sez. 4 n. 10177 del 11/03/16

Fonte: *Olympus* [Testo completo sentenza](#)

SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE

- Corte di Cassazione - Penale Sezione VII° - Sentenza N. 15261 Del 13/04/2016 (U.P. 8 Gennaio 2016) - **Sulla non punibilità per la particolare tenuta del fatto per violazioni Ex D. Lgs. 81/2008;**
- Corte di Cassazione - Penale Sezione Iv - Sentenza N. 51190 Del 30 Dicembre 2015 - sulle **Responsabilità del Committente nel caso che non designi un Responsabile dei Lavori.**
- Cassazione Penale Sez. 4 – 7/01/2016 n. 18200 **Responsabilità per decesso Lavoratori durante operazioni di Bonifica Luogo Confinato --**
- Fonte: *Olympus.uniurb*
- Cassazione Penale, Sez. 6, 22 marzo 2016, n. 12275 – **Responsabilità per le false dichiarazioni rilasciate all' INPS su un fantomatico infortunio domestico invece che infortunio sul lavoro;**
- Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 9 febbraio 2016, n. 12689 – **scala inidonea a disposizione del lavoratore e responsabilità del socio accomandatario;**
- Cassazione Civile 05 gennaio 2016 n. 34 – **Rapina del casellante e infarto dopo due mesi e mezzo obbligo di risarcimento;**
- Cassazione Civile 05 novembre 2015 n. 22635 – **Danno biologico per demansionamento anche senza mobbing;**
- Cassazione Penale n. 39360 del 30/09/2015 – **Inosservanza di norme igieniche;**
- Corte Cass. 17685-2015 (**infortunio in itinere**);
- Cassazione Penale n. 34289 del 9 aprile 2015 **Mancato accertamento del corretto montaggio di un ponteggio;**
- Cassazione Penale – 24826 del 21 maggio 2015 **Omessa vigilanza e omessa formazione specifica;**
- Cassazione Penale – 27183 del 28 maggio 2015 **Caduta dall'alto mancata osservanza degli obblighi di sicurezza;**
- Cassazione Penale n. 31003 del 16 luglio 2015 **Responsabilità penale e amministrativa;**
- Cassazione Penale – **Obbligo di assegnare i compiti al lavoratore in rapporto alla sua salute;**
- Cass. 7818/2014 **Demansionamento e prova del danno;**
- Cass.9945/2014 **Stress;**
- Cassazione Penale n. 12297- **culpa in vigilando;**

- Cassazione-sentenza n. 5176-2014- **tuta-da-lavoro-e-DPI.**

INFORTUNIO MORTALE E COLPA COSCIENTE. RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DI STABILIMENTO E DEL CAPOREPARTO

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 20 aprile 2016 n. 19171 - **Infortunio mortale e colpa cosciente: consapevole alterazione del sistema di sicurezza della macchina. Responsabilità del direttore di stabilimento e del caporeparto.**

Fonte: Olympus.uniurb



QUESITI

INTERPELLI SALUTE E SICUREZZA

N. 05/2016 Destinatario: IPASVI

Istanza: Applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.

N. 06/2016 Destinatario: ORSA

Istanza: Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi.

N. 07/2016 Destinatario: Federcoordinatori

Istanza: Attuazione degli obblighi previsti dall'art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008.

N. 08/2016 Destinatario: Fondazione Rubes Triva

Istanza: Obbligo della sorveglianza sanitaria nell'ipotesi di distacco del lavoratore.

N. 09/2016 Destinatario: Utilitalia

Istanza: Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all'interno di siti contaminati.

N. 10/2016 Destinatario: Confindustria

Istanza: Gestione dell'amianto negli edifici con riferimento alla legge n. 257/1992 e al DM 06/09/1994.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INTERPELLI DEL 12 MAGGIO 2015

Amianto negli edifici, agenti chimici, sorveglianza sanitaria, art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008, personale mobile, d.lgs. n. 81/2008 infermieri.

INTERPELLO 20 del 2016

Coincidenza ferie con permessi per assistenza disabile

INTERPELLO 19 del 2016

Apprendistato professionalizzante per lavoratori

INTERPELLO 18 del 2016

Contributo di assistenza contrattuale

INTERPELLO 17 del 2016

Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato

INTERPELLO 16 del 2016

Applicazione agli studi professionali dell'incentivo giovani genitori

INTERPELLO 15 del 2016

Contratto a tempo determinato – attività stagionali

L'elenco completo degli interpellati del 2016 (in materia di sicurezza e di lavoro, è scaricabile [alla seguente pagina](#).

VIDEOTERMINALISTI E DIRITTO ALLE PAUSE

Fonte: INSIC

Un RLS ha chiesto se un lavoratore che svolge la propria attività da dipendente, con contratto a tempo indeterminato, usando abitualmente un'attrezzatura dotata di pc, per più di 20 ore settimanali, ha diritto o meno alle pause.

Risponde Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della SSL all'Univ. Teramo

SI, l'art. 175 del d.lgs. 81/2008 prevede che il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad **una interruzione** della sua attività mediante **pause** ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla

contrattazione collettiva, anche aziendale. In assenza di una **disposizione contrattuale** riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere **stabilite temporaneamente a livello individuale** ove il medico competente ne evidenzi la necessità. La pausa è considerata a tutti gli effetti **parte integrante dell'orario di lavoro** e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

COS'È IL CODICE ATECO?

Gli ATECO (**Attività ECONomica**) sono codici alfanumerici, composti di lettere e numeri, che la Camera di Commercio assegna alle aziende al momento dell'avvio della loro attività al fine di effettuare una classificazione delle attività economiche. Ad ogni codice ATECO corrisponde un'attività lavorativa diversa. La classificazione è realizzata dall'ISTAT e periodicamente aggiornata; attualmente, la classificazione in uso è la ATECO 2007.

Le aziende possono avere più codici, sempre in relazione alle attività svolte (ad esempio: uno per la produzione ed uno per la commercializzazione di prodotti).

Serve per capire la tipologia di attività dell'azienda al fine di verificare la partecipazione dei dipendenti ai corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro che hanno diversa durata (8 – 12 – 16 ore) a seconda della categoria di rischio (bassa – medio – alta) individuata proprio sulla base del codice ATECO.

Si ricorda che anche per i datori di lavoro è necessaria la formazione, se si svolgono i compiti del Servizio di prevenzione e Protezione (SPP).

A seconda del livello di rischio di appartenenza è definito il programma del corso e la quantità di ore di formazione che l'azienda dovrà svolgere.

Dove trovare il codice ATECO

- **Sul certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;**
- **Sulla Visura Camerale;**
- **Tramite lo strumento di ricerca ATECO presente sul sito ISTAT.**

PRESCRIZIONE DEL RISARCIMENTO DANNO PER IPOACUSIA

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - <http://sicuromnia.epc.it>

In tema di risarcimento del danno (ad esempio, malattia professionale: ipoacusia per adibizione a lavorazioni nocive) subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione è decennale o quinquennale? Inoltre, da quando decorre la prescrizione?

Risponde Rocchina Staiano, Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della SSL all'Univ. Teramo - Secondo l'Esperto:

In caso di danno alla persona subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro in violazione degli obblighi a lui imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, e non da un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di una separata efficienza causale, ma soltanto allo sviluppo di un processo morboso già in atto, anche perché il diritto al risarcimento in relazione ad un successivo aggravamento fa parte della domanda originaria e non configura una nuova posta risarcitoria. Sul punto, bisogna tener presente la giurisprudenza maggioritaria di legittimità (fra le tante, Cass. civ., 29 agosto 2003, n. 12666), la quale ha stabilito che "qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile", ma "in riferimento alla azione contrattuale di risarcimento del danno alla persona fondata sull'art. 2087 c.c., l'aggravamento del danno non vale a determinare lo spostamento del termine iniziale della prescrizione decennale qualora esso derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto, e non sia manifestazione di una

lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già esteriorizzata" (Cass. civ. 21 febbraio 2004, n. 3498; nello stesso senso, 10 giugno 2000, n. 7937; 13 febbraio 1998, n. 1520, ancora nello stesso senso, ma con riferimento ad una domanda di risarcimento di danno extracontrattuale, 16 novembre 2005, n. 23220).

La soluzione al caso sottoposto è quello che debba essere applicata la prescrizione decennale, e non quella quinquennale (o non soltanto questa), in quanto in queste ipotesi il prestatore di lavoro ha a disposizione, in concorso tra loro, sia l'azione contrattuale che quella extracontrattuale con distinti termini prescrizionali.

Infatti, la responsabilità contrattuale dell'imprenditore derivante dal mancato adempimento dell'obbligo, stabilito dall'art. 2087 c.c., di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, può concorrere con la responsabilità extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro;

in tali ipotesi il danneggiato ha a propria disposizione due distinte azioni, delle quali quella contrattuale si fonda sulla presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c., e limita il risarcimento ai danni prevedibili al momento della nascita dell'obbligazione, mentre l'azione extracontrattuale pone a carico del danneggiato la prova della colpa o del dolo dell'autore della condotta lesiva e, nel caso in cui detta condotta integri gli estremi di un reato, estende il diritto al risarcimento anche ai danni non patrimoniali" (Cass. civ. 20 gennaio 2000, n. 602; nello stesso senso, 25 settembre 2002, n. 13942; 20 giugno 2001, n. 8381 10 maggio 1997, n. 4097; 26 ottobre 1995, n. 11120; 8 aprile 1995, n. 4078; primo febbraio 1995, n. 1168; 5 ottobre 1994, n. 8090). Proprio perché in questo caso la responsabilità del datore di lavoro si fonda sia sull'inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente, sia sulla violazione dell'obbligo generale di non provocare danni ad altri soggetti anche indipendentemente dall'esistenza di un rapporto contrattuale, **non solo si applica la prescrizione decennale, ma sono dovuti (se ed in quanto non sia maturata la prescrizione) non solo il danno strettamente patrimoniale, ma anche quello biologico, ed in via di principio, dato che la condotta addebitabile al datore configura astrattamente un reato, anche il danno morale.**

INFORTUNIO IN ITINERE AL RIENTRO DALLE FERIE

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - <http://sicuromnia.epc.it>

Rientra nella nozione di infortunio in itinere quello occorso al lavoratore al rientro dalle ferie ed in orario notturno, ossia dopo mezzanotte, mentre il lavoratore doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno successivo? Risponde Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ. Teramo

Secondo l'Esperto

No. Sull'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", la giurisprudenza di legittimità stabilisce che:

- **la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce per l'infortunato l'iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;**
- **la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non fosse percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non ricollegabili, nella loro immediatezza temporale, con la seconda;**
- **la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto, alla luce del principio di cui all'art. 16 Cost. della possibilità di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro purché la distanza sia ragionevole (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav. 2 maggio 1997 n. 3756).**

Del tutto analogo è l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che da tempo risalente afferma che "l'infortunio in itinere presuppone la necessità di recarsi in ufficio per prendere servizio, prescindendo dal carattere pubblico o privato del mezzo usato; pertanto accertato che l'incidente stradale sia avvenuto lungo il tragitto per giungere al posto di lavoro, solo la colpa grave può valere a spezzare il nesso di causalità tra il servizio e l'evento" (Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 1983 n. 757).

EVENTI

RIPARTE IL PREMIO CINEMATOGRAFICO SU SICUREZZA E LAVORO

La 59a edizione del festival internazionale del film documentario e di animazione di DOK Lipsia, si terrà quest'anno dal 31 ottobre al 6 novembre.

Come ogni anno, l'EU-OSHA contribuisce al festival presentando il “, un riconoscimento del valore di 5 000 EUR che inoltre offre al miglior film documentario o di animazione su tematiche correlate all'attività lavorativa la produzione di 1000 DVD sottotitolati in una selezione di lingue europee. Puoi inviare i tuoi **documentari, cinema d'animazione e documentari animati** tramite il Leipzig fino al 7 luglio 2016.

Fonte Punto sicuro e EU-OSHA

Per saperne di più sul [premio cinematografico "Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016"](#).

ROMA STRATEGIE E RISORSE PER LA SICUREZZA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Un convegno gratuito a Roma il 24 maggio per parlare dell'edilizia scolastica nella legge di stabilità 2016 e dell'importante occasione per mettere in sicurezza le strutture scolastiche.

STRATEGIE E RISORSE PER LA SICUREZZA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

DA SNOP

1. STRESS E MOBBING MILANO 7 GIUGNO 2016

Stress e Mobbing Locandina 7 giugno 2016.pdf

2. CANCEROGENI OCUPAZIONALI E TUMORI PROFESSIONALI – ANCONA 16/17 GIUGNO 2016

Seminario-17-giugno-2016.pdf

Workshop-16 giugno-2016.pdf

3. PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOMECCANICO- RIMINI 9/10 GIUGNO 2016

Prevenzione Rischio Biomeccanico Rimini 9-10 giugno.pdf



ITAL

<http://www.ital-uil.it/>

MINISTERO DEL LAVORO: COINCIDENZA DELLE FERIE CON I PERMESSI DELLA L. N.104/92

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 20 del 20 maggio 2016, risponde a un quesito della Cgil, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, concernente il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità. In particolare si chiede se, ai sensi della disposizione citata, il datore di lavoro possa negare l'utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura di stabilimento, nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

In risposta al quesito avanzato, il Ministero ritiene *“che debba trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l'effettiva indifferibilità della assistenza (v. anche art. 33, comma 7 bis, L. n. 104/1992).”*

Il Ministero richiama infine quanto già precisato nell'interpello n. 31/2010 nella parte in cui si ritiene possibile *“da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze”*.

INFORTUNIO E OCCASIONE DI LAVORO – CASSAZIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016 si pronuncia riguardo la indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro avvenuto a un lavoratore che aveva riportato fratture multiple durante l'espletamento delle mansioni di portiere, respingendo il ricorso dell'Ente datore di lavoro avverso la sentenza della Corte d'Appello. In particolare la Cassazione conferma il proprio orientamento in materia di “occasione di lavoro”, di cui all'art. 2 d.p.r. n. 1124/1965, che implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda. Il datore di lavoro contestava, tra l'altro, che la Corte territoriale non avesse esaminato alcune circostanze relative al luogo dell'evento e alle modalità comportamentali del lavoratore che, se correttamente interpretate alla luce del concetto di “rischio elettivo”, avrebbero escluso la sua responsabilità, non essendo ricompresa tra i compiti ordinari del dipendente la pulizia del locale ove è avvenuto l'incidente.

In sintesi la Suprema Corte ritiene che la Corte di Appello abbia correttamente applicato i principi ripetutamente affermati in materia di “occasione di lavoro” e di estensione della stessa anche alle ipotesi di “rischio improprio” e abbia correttamente riconosciuto, oltre al danno biologico connesso alla percentuale di inabilità permanente riportata (pari al 38%), anche il danno morale come riparazione delle sofferenze psichiche che si erano protratte nel tempo.

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

Numero verde 800 085303



MAPPA DEL SONNO: DOVE CI SI RIPOSA DI PIÙ? GLI ITALIANI TRA I PIÙ DORMIGLIONI (E FANNO BENE)

In quale Paese del mondo si dorme di più? Alcune indagini hanno disegnato una mappa per indicare i popoli più dormiglioni e quelli che invece dovrebbero dare maggiore importanza al sonno. D'altronde solo il riposo notturno permette il buon funzionamento dell'organismo e la rigenerazione delle cellule. Tra i tanti aspetti della vita delle persone che sono stati analizzati da ricerche e statistiche, uno degli ultimi in ordine di tempo ha riguardato il riposo. Sono stati registrati gli orari in cui dormono e si svegliano in media i cittadini di quasi tutti i Paesi del mondo, così da disegnare una vera e propria mappa del sonno. Gli italiani sono piuttosto dormiglioni: è vero che tendono ad andare a dormire tardi (23.42) ma è altrettanto vero che si svegliano più tardi rispetto agli altri (7.35). Gli spagnoli rendono giustizia alla loro rinomata 'movida: vanno a letto per le 23.45 e si svegliano intorno alle 7.36. Gli australiani sono agli antipodi in ogni senso: sia quello geografico che quello analizzato dal sondaggio: si addormentano presto (22.42) e si alzano presto (6.47). Andando a contare il tempo passato tra le braccia di Morfeo vincono gli olandesi con 8 ore e 12 minuti. I 'vampiri' della situazione invece sono gli abitanti di Singapore e Giappone, che dormono rispettivamente 7 ore e 24 minuti e 7 ore e mezza. Le 7 ore e 53 minuti degli italiani ci permette di entrare nel top ten dei più dormiglioni, una classifica cui è bene appartenere visti i benefici di un sonno profondo e rigeneratore per il corpo (**leggi anche: condannati alla morte i due fratelli che non riescono a dormire: le cellule non si rigenerano.**)

Lo studio è stato condotto da Daniel Forger dell'*Università del Michigan* insieme al suo team di ricercatori ed è stato pubblicato sulla rivista *Science Advances*.

Alla fine sono emerse anche delle caratteristiche proprie di ogni fascia d'età: gli uomini di mezza età dormono meno delle 7-8 ore richieste, mentre le coetanee di sesso femminile si avvicinano di più alle soglie consigliate (vanno a letto un po' prima e si svegliano più tardi al mattino). Per quanto riguarda l'orario in cui ci si corica la sera, gli scienziati hanno dimostrato che la fisiologia non c'entra nulla. Piuttosto, sono i ritmi di vita privata e lavoro a dettare legge sulle abitudini di ciascuno. Mezz'ora di sonno in più o in meno comporta enormi differenze per il corpo e la mente: la questione non va sottovalutata perché il cervello può andare in tilt senza nemmeno dare segnali d'allerta e i rischi per la salute possono diventare davvero seri. Quindi, meglio prendere esempio dai vicini olandesi!

"IL MIO LAVORO È TROPPO NOIOSO". IL FRANCESE FREDERIC DESNARD CHIEDE 360MILA EURO DI RISARCIMENTO DANNI - L'HUFFINGTON POST DI SILVIA RENDA

Tutti le mattine al lavoro con poco o nulla da fare. Giornate noiose e logoranti al punto da far quasi impazzire. C'è chi si accontenterebbe di trovare il coraggio di licenziarsi per sentirsi riscattato, ma il francese Frederic Desnard vuole un risarcimento per quegli anni sprecati e vissuti in un incubo e ha deciso per questo di portare il suo capo in tribunale, chiedendo 360mila euro di danni. Il 44enne Desnard, manager presso un'azienda di profumi, 18 mesi fa ha deciso di lasciare il lavoro, definito da lui stesso una lenta discesa negli inferi, ma meno interessante. Le sue mansioni quotidiane, a suo dire, erano poche o nulle, il che aveva iniziato a farlo sentire bruciare dentro, fino al totale esaurimento nervoso. Esausto e alienato da compiti inutili e responsabilità inesistenti l'uomo sarebbe scivolato verso una grave depressione, sino a quando non è stato persino colpito da una crisi epilettica mentre guidava. Di quello stress e mancanza di stimoli Desnard incolpa l'azienda presso la quale lavorava, che lo avrebbe messo "en placard" (letteralmente "nell'armadio"): costretto in lavori sterili o inesistenti.

L'azienda però si difende dall'accusa e attraverso il suo legale, Jean-Philippe Benissan, fa notare che non avrebbe avuto senso per loro stipendiare Desnard per tenerlo inoccupato. L'uomo, inoltre, non avrebbe mai rivolto ai suoi capi le lamentele di cui adesso discute in tribunale, che mai avevano quindi percepito la profonda noia di cui era vittima e che stava logorando il loro dipendente. Per il momento la Corte ha dato ragione all'azienda e Desnard ha dovuto pagare al suo ex datore di lavoro mille euro per diffamazione. Secondo il tribunale le accuse dell'uomo non sarebbero infatti fondate, ma dettate solo "da un senso di animosità personale" contro il suo capo. Sta di fatto che Desnard continua a essere convinto che sia stato lui a rovinargli la salute.

PENSIONE DI INVALIDITÀ, LA CASSAZIONE DETTA I REQUISITI

Con la sentenza n. 9292/2016 la **Corte di Cassazione** ha chiarito i requisiti attuali e passati per avere diritto alla pensione di invalidità: oggi è sufficiente dimostrare la mera **mancanza di occupazione** da parte del disabile, ovvero lo stato di inoccupazione e non più la "incollocazione al lavoro".

La norma: il riferimento è la Legge n. 118/1971, art. 13 (articolo poi modificato nel 2007), il qual

prevede che:

“Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello stato ed a cura del Ministero dell’Interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui allo articolo precedente”.

Il disabile viene considerato incollocato al lavoro se è privo di lavoro e si è iscritto, o ha chiesto di iscriversi, negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro, ovvero se ha attivato il meccanismo per l’assunzione obbligatoria. Il requisito della incollocazione al lavoro ha caratterizzato il periodo di tempo antecedente l’entrata in vigore della Legge n. 247/2007. Per la sussistenza del requisito era necessario provare di non aver lavorato ma anche di aver chiesto l’accertamento della ridotta capacità lavorativa e, a fronte di questa verifica da parte delle commissioni mediche competenti, di essersi iscritto negli appositi elenchi dell’articolo 8 della Legge n. 68/1999. La legge n. 247/2007, art. 1, comma 35, ha modificato il requisito occupazionale, richiedendo semplicemente lo stato di inoccupazione.

Il caso

Il riferimento è la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli, che condannava l’INPS al pagamento in favore del ricorrente dell’assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 1°/8/2001 e con interessi dal 1/12/2001 fino al saldo. La Corte ha ritenuto esistente il requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa generica e specifica pari al 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16/7/2001 e ha ritenuto che, essendo ancora in vigore la legge n. 68/1999 al tempo della presentazione della domanda e tenendo conto dell’età dell’assistito, ultrasessantenne, non fosse necessario richiedere la sua iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio. L’INPS ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

La sentenza: La **Corte di Cassazione** ha accolto il ricorso presentato dall’INPS ricordando che nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge n. 68/1999 e l’entrata in vigore della legge n. 247/2007 il disabile che ha richiesto l’assegno d’invalidità civile doveva provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere **avviato al lavoro** nelle forme riservate ai disabili. Oggi invece basta dimostrare la mera mancanza di occupazione.

Fonte: Corte di Cassazione – sentenza n. 9292/2016.

VIGILANZA ASSOLUTA. DECADE L’OBBLIGO SUI LAVORATORI - CASSAZIONE

La vigilanza assoluta del datore di lavoro per prevenire infortuni secondo la Cassazione **non è più un obbligo** (n. 8883 del 3 marzo 2016). Per escludere ogni **responsabilità** in caso di incidenti al lavoratore, basta aver fornito i mezzi idonei alla prevenzione e assolto agli adempimenti propri della sua posizione di garanzia. Non rispondere, infatti, dell’evento derivante da una **condotta** imprevedibilmente colposa dell’infortunato.

GARANTIRE UNA CORRETTA FORMAZIONE È UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI ESPERIENZA DEL DIPENDENTE.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire ai dipendenti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dalle loro conoscenze ed esperienze maturate pregresse.

Lo ha dichiarato la Corte di Cassazione con *sentenza n. 31245 del 17 luglio 2015*, chiarendo la responsabilità sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

COLLABORIAMO

a cura di Giulia Zuccarello

(Coordinamento Nazionale Artigianato UIL)

SALUTE E SICUREZZA NEL COMPARTO ARTIGIANO. L'IMPORTANTE RUOLO SVOLTO DAI RLST UIL ARTIGIANATO

Il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è diventato nell'ultimo decennio sempre di più al centro dell'attenzione pubblica, occupando una posizione di rilievo nella politica sociale europea e di quella nazionale. I fattori che hanno portato a tale processo sono molteplici e legati al mutevole andamento del mercato del lavoro e delle condizioni di lavoro in Europa e nel nostro Paese.

Per questo motivo il diffondere una cultura alla salute e sicurezza sul posto di lavoro diventa tanto più difficile quanto più regna incertezza, precarietà e disoccupazione. E in tale direzione, il sindacato e la UIL in particolare, si trova ad affrontare una importante sfida, non facile.

Sicuramente i lavoratori di oggi sono maggiormente consapevoli rispetto al passato dei loro diritti e delle tutele e su cosa si intenda lavorare in "sicurezza". I tempi sono decisamente cambiati e anche le ultime disposizioni di legge hanno giocato il loro ruolo. Ma non è abbastanza: i dati delle vittime sui posti di lavoro nel nostro Paese sono dati agghiaccianti che devono portarci necessariamente a riflettere e a trovare nuovi strumenti per diffondere una maggiore informazione e logica di prevenzione.

Come Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'artigianato UIL, abbiamo sempre considerato la salute e la sicurezza sui posti di lavoro una tematica delicata ma allo stesso tempo di grande importanza nell'attuale contesto economico-politico e sociale.

Ricordiamo, che tra l'altro, il comparto artigiano si compone principalmente di lavori a attività manuali che prevedono in buona parte un importante coinvolgimento fisico del lavoratore e quindi sicuramente è uno dei comparti maggiormente a "rischio" in materia.

Proprio per questo il Coordinamento organizza da tempo specifici momenti formativi e di incontro con i RLST UIL che operano nel comparto considerando fondamentale favorire una sensibilizzazione in materia dapprima all'interno della UIL e poi verso l'esterno. Nel corso del 2016 il Coordinamento organizzerà diverse iniziative dedicate agli Operatori Intercategoriali UIL che operano in materia nel comparto e per il comparto, il tutto in stretta collaborazione della Segreteria Confederale di Silvana Roseto.

Inoltre, va ricordato che una delle gambe della bilateralità del comparto è costituita dall'OPNA (Organismo Paritetico Nazionale salute e sicurezza) che si articola sul territorio a livello regionale e provinciale. E questo a testimonianza della grande importanza dell'attività svolta dai RLST UIL Artigianato.

Come si legge anche nell'Intesa Applicativa del Dlgs 81/2008 di cui la UIL è parte firmataria: " il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ...operante nel sistema della bilateralità artigiana... è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano". Pertanto il Coordinamento è impegnato alla massima valorizzazione e sostegno del RLST UIL di comparto.

I RLST UIL Artigianato sono coloro che arrivano direttamente con il loro operato ai lavoratori e ai cittadini, promuovendo le attività di prevenzione e informando i lavoratori dei rischi connessi al loro luogo di lavoro. E' grazie ai RLST che possiamo essere sempre più vicini ai lavoratori e alle loro esigenze, attuando nei loro confronti un puntuale processo di informazione.

Tenuto conto di tutto questo, come Coordinamento abbiamo sempre prestato una attenzione particolare a queste figure e nel nostro procedimento attuale di rassetto interno vogliamo puntare al loro potenziamento e al loro rafforzamento.

In primo luogo riteniamo fondamentale che tali figure siano interamente dedicate alla loro attività. Anche perché, ricordiamolo, la loro è una attività non semplice. Oggi più che mai le aziende sono sempre più restie ad aprire le porte al sindacato, quindi diventa sempre più difficile per i nostri operatori trovare la strada per entrare ed ispirare fiducia ai lavoratori e

agli artigiani. Inoltre le aziende artigiane sono delle aziende di piccole dimensioni e “chiuse” in cui il datore di lavoro lavora a stretto gomito con i propri dipendenti.

Per questo, sosteniamo che la crescita della professionalità e una adeguata formazione siano due elementi imprescindibili per lo svolgimento di tale attività.

Altro elemento fondamentale e necessario allo svolgimento del ruolo di RLST UIL Artigianato è quello della crescita e maturazione di una cultura di appartenenza alla UIL, di sentirsi veramente parte della nostra organizzazione e da questo ne deriva anche una maggiore responsabilità nello svolgimento della propria attività. Se il lavoro che svolgiamo come sindacalisti a tutti i livelli è per noi una passione vera e autentica le difficoltà pesano di meno e si cerca di trovare insieme il modo per superarle.

Terzo, come Coordinamento, siamo sempre alla ricerca e sperimentazione di possibili e ulteriori strumenti a disposizione e a supporto dell’attività di tali figure professionali della nostra Organizzazione. Alcuni “strumenti” nascono tra l’altro anche attraverso scambi di idee e dibattito con i RLST UIL stessi.

In una fase come quella attuale in cui assume sempre più valore e attenzione all’esterno la rappresentanza e rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali, cruciale è l’attività svolta da parte dei nostri Operatori Intercategoriali di comparto, il come e in che modo essi arrivano ai potenziali iscritti, e come sia i RLST e i DB possano collaborare tra di loro al fine di essere sempre più vicini ai lavoratori e ai cittadini.



BUON LAVORO A TUTTI GLI RLS/RLST 😊

SEGUITECI ANCHE SU:

Linked in

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE

SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute